



COMUNE DI CACCURI

PROVINCIA DI CATANZARO

Soggetta a controllo preventivo
 Non soggetta a controllo preventivo
 Dichiarata immediatamente esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg.

Data 5.4.93

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Comunicato
 Trasmesso al CO.RE.CO.
 Sezione di Catanzaro
 IL 14 APR 1993
 Prot. N. 1279

L'anno millenovecentonovantatré

addi cinque del mese di aprile

alle ore 18,15 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo

Consiglio Comunale in seduta straordinaria

di prima convocazione

Sono presenti I Signori:

	Pres.	Ass.
1) DURANTE Luigi Antonio Aurelio	Sindaco	si
2) SACCOMANNO Vincenzo	Consigliere	si
3) PIGNANELLI Giovanni	»	si
4) MEGALI Enzo	»	si
5) LORIA Pasquale n. 14-11-54	»	si
6) LORIA Vincenzo	»	si
7) LORIA Saverio	»	si
8) DE ROSE Luigi Antonio	»	si
9) BASILE Giovanni	»	si
10) LORIA Pasquale n. 26-09-57	»	si
11) MERCURI Ottavio	»	si
12) MARASCO Giovanni	»	si
13) SPERLI Domenico	»	si
14) MILIÈ Giuseppe	»	si
15) DE ROSE Vincenzo	»	si

Relazione di Pubblicazione
 Il presente verbale è
 in corso di pubblicazione
 stato pubblicato
 per 15 giorni consecutivi e
 cioè dal 14 APR 1993
 al _____ all'Albo
 Pretorio del Comune ai sensi
 dell'art. 3 Legge 9-6-1947
 n. 530.

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO

CAP. _____ BILANCIO 19____
 Somma disponibile L. _____
 Somma impegnata col
 presente provvedimento L. _____
 Disponibilità residua L. _____
 La somma impegnata col presente
 atto è stata annotata sul Mastro in
 data _____ 19____
 IL RAGIONIERE

Con l'intervento e l'opera del Segretario del Comune Dr. Ernesto Luigi SCALISE

il Signor DURANTE Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza

e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____

IL RAGIONIERE

IL SINDACO PRESIDENTE

DÀ lettura integrale dei n° 76 articoli del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

avuta lettura del Regolamento;

DATO ATTO che il Consigliere Milié propone l'eliminazione dell'art. 9 - punto 3 - fino assegnati;

Si pone ai voti la proposta del Consigliere MILIÉ e si ottiene il seguente risultato:

N° 12 voti contrari alla proposta e n° 1 voto favorevole (Milié) ;

VISTO l'art. 70 dello Statuto Comunale approvato con delibera Consiliare n° 28 dell'11.6.91, esecutiva;


VISTA la legge 8.6.90, n° 142;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, come approva, il Regolamento del Consiglio Comunale, previsto dall'art. 70 dello Statuto Comunale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e composto da n° 76 articoli.

COMUNE di CACCURI



REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Regolamento-finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1970, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art.5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art.2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa al Consiglio nella sua prima adunanza utile perchè lo stesso decida in via definitiva, con il voto favorevole almeno della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per sentire il parere del segretario comunale e, se non risulta possibile risolvere le eccezioni sollevate immediatamente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza. Nei giorni seguenti il Presidente attiva la procedura di cui al secondo comma.

Art.3
Durata in carica del consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di

indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale nella apposita sala.

2. Uno spazio apposito della sala è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità. Laddove qualche consigliere dovesse sollevare dubbi circa l'opportunità del cambiamento di sede e non si ritenesse soddisfatto delle spiegazioni fornite dal Sindaco potrebbe investire il Consiglio della questione e si deciderebbe a maggioranza assoluta dei votanti. Se il Consiglio dovesse decidere per l'inopportunità della scelta del Sindaco la seduta può essere rinviata ad altra data o sospesa per il tempo necessario al trasferimento nella sala consiliare.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

5. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza consiliare, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

Capo II IL PRESIDENTE

Art.5

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco ed, ove anche questi sia assente od impedito, dall'assessore anziano.

3. Le adunanze previste dal successivo art.6 sono presiedute dal consigliere anziano.

Art.6

Adunanze per l'elezione del Sindaco e della giunta comunale

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti e per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

2. L'individuazione del consigliere anziano avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art.7

Compiti e poteri del presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il revisore dei conti, il tesoriere ed ogni altro organismo di cui esso fa parte o col quale deve collaborare.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.8

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare che, in ogni caso, deve essere costituito da almeno due consiglieri.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali segnalazioni, viene considerato capo-gruppo il consigliere del gruppo "più anziano" secondo le norme dello statuto.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce all'altro gruppo consiliare non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

5. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui al terzo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

6. La Giunta comunale mette a disposizione dei capi gruppo una stanza nell'edificio comunale per facilitare ed agevolare l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri di ciascun gruppo.

Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9
Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può con apposito atto consiliare, costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, determinando la loro composizione numerica e le modalità di funzionamento.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali designati dal gruppo di appartenenza e nominati dal Consiglio con votazione palese.

3. La rappresentanza nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti deve essere in proporzione rispettosa delle norme elettorali vigenti che vogliono il gruppo di maggioranza presente con quattro quinti ed il gruppo di minoranza con un quinto dei consiglieri.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione nella commissione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il capo gruppo,

un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

Art. 10

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.

2. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al segretario comunale per la normale istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione della copertura finanziaria e con i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, siano essi favorevoli o contrari, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio comunale.

3. Nelle materie per le quali è istituita una commissione permanente, laddove dovesse essere presentata da soggetti diversi dalla commissione una proposta di deliberazione non corredata da apposita e preventiva relazione della commissione, è obbligatorio sottoporre preliminarmente e, comunque, nei termini di deposito delle proposte e della documentazione relativa, alla stessa le proposte di deliberazione che si intendono iscrivere all'ordine del giorno dei lavori consiliari. La commissione può presentare emendamenti alla proposta, nel qual caso il Consiglio è obbligato a decidere se accettare o meno ciascun emendamento con apposita votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Capo V
COMMISSIONI SPECIALI

Art.11
Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità, effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte, nel rispetto del sistema elettorale maggioritario, i rappresentanti dei gruppi consiliari dagli stessi designati. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della giunta, del revisore dei conti e del difensore civico, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nella audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal segretario comunale o suo delegato.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art.12
Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali ed, eventualmente, di esperti esterni di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza nelle materie da trattare scelti dal Consiglio con apposita deliberazione. Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art.13
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Capo I
NORME GENERALI

Art.14
Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero di consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art. 15
Entrata in carica-Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 16
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni si integri da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formunale in maniera chiara ed esplicita.

3. Nei riguardi del consigliere comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative sin dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'Ente. Acquisite al protocollo dell'ente, le dimissioni sono irrevocabili e, quindi, non possono essere ritirate.

Art.17

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora, nel corso del mandato, si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981, n.154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n.570.

2. Quando, successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni, come cause di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Sindaco è obbligato ad inserire nell'ordine del

giorno della prima seduta utile del Consiglio la proposta di deliberazione relativa alla contestazione di quanto rilevato perchè lo stesso ponga in essere la contestazione ed attivi la procedura di cui all'art.7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. I consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.125 della legge 19 marzo 1990, n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, è tenuto a convocare il Consiglio comunale che, a sua volta, è tenuto a prendere i provvedimenti conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

Capo III
DIRITTI

Art.18
Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata, se necessario, da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142 e ne informa la giunta. Completata l'istruttoria, il Sindaco ha l'obbligo di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. E' facoltà del consigliere proponente ritirare la propria proposta in ogni momento.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.19

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e sottoscritte dai presentatori.

3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato per la materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro una settimana dal giorno di presentazione.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli organismi ai quali lo stesso partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art.20

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata

al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare solo un esame e dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.21

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità all'art. 47, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale od ai dipendenti preposti ai singoli uffici e servizi. Laddove fosse necessario coordinare l'esercizio di detti diritti con particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali o perchè le esigenze dei consiglieri sono numerose o comportano ricerche, sarà cura del Sindaco stabilire i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.22

Diritto al rilascio di copie e di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse

dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al presente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.21. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su foglio di carta semplice sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, con la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene, normalmente, nella stessa giornata della richiesta, salvo che circostanze eccezionali non lo impediscano o che si tratti di atti particolarmente complessi o numerosi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato dal segretario comunale il termine entro il quale la stessa potrà essere presumibilmente soddisfatta.

4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il consigliere interessato, con comunicazione scritta, se richiesta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art.23

Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, nei limiti delle illegittimità decunciate, quanto un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono, inoltre, essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, il numero e l'oggetto della deliberazione, ai sensi dell'art.22 comma 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n.12, devono essere indirizzate all'organo di controllo regionale e, per conoscenza, al Sindaco e fatte pervenire, a cura dei

consiglieri interessati, al Comitato regionale di controllo entro il termine indicato nel precedente comma.

4. All'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale, allorchè l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per la sola dichiarazione di voto.

5. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione, normalmente, non ha luogo discussione. E', tuttavia, consentito a ciascun consigliere di proporre che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.24

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n.816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale da emanarsi. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art.23 della legge 27 dicembre 1985, n.816, può deliberare di assicurare i suoi componenti e i rappresentati dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi articoli del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.25

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà d'azione.

Art.26

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione del capo del gruppo cui appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di breve tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota nel verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala consiliare, avvertire la segreteria perchè sia presa nota a verbale.

Art.27

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri sia dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il segretario comunale perchè venga dato atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.28
Responsabilità personale-Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Capo V
NOMINE ED INCARICHI
AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.29
Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che in un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1991, n.154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei capi gruppo consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art.30
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da due rappresentanti del gruppo di maggioranza ed uno del gruppo di minoranza. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio.

Art.31
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art.10 e dall'art.38, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere

comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

4. Le previsioni statutarie in materia di delega ai consiglieri comunali di funzioni attribuite dalla legge al Sindaco quale capo dell'amministrazione, sono attuate con le modalità di cui al precedente terzo comma.

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art.32
Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, escluse le adunanze di cui al successivo comma terzo.

2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal consigliere anziano, in conformità a quanto stabilito dall'art.34, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo statuto.

4. Ai sensi dell'art.13 comma 2° dello statuto comunale esercita le funzioni di consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti fra quelli proclamati eletti ed, a parità di voti, si ha per anziano il maggiore di età.

5. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da chi lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art.34

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai singoli consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 9, quarto comma, 18 e 19.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'argomento.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 42, tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 35

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti vengono conservati a corredo degli atti dell'adunanza.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, nel più breve tempo possibile dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con

lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non viene effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art.36

Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando gli oggetti degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al quarto comma e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.37

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni straordinarie convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze -inclusi quelli aggiuntivi- viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito: al revisore dei conti, agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.38
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione, normalmente, coincide con l'orario di apertura degli uffici comunali. Nel caso la consultazione dovesse ostacolare il normale svolgimento delle attività degli uffici, l'orario viene stabilito di volta in volta dal Sindaco sentito il segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55 comma 5° della legge 8 giugno 1990, n.142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, salvo circostanze particolari da illustrare, poi, al Consiglio, devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

Art.39

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale o da suo delegato ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa una ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia accertata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il segretario ne prende atto a verbale ed il Presidente dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dalla adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 40

Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti.

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali
- lo statuto delle aziende speciali
- la partecipazione a società di capitali

- l'assunzione diretta di pubblici servizi
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale
- i programmi di opere pubbliche
- il conto consuntivo
- i regolamenti
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale
- le piante organiche e le relative variazioni
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari
- l'esame della relazione su gravi irregolarità eventualmente presentata dal revisore dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 41.

Art. 40

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su essi solo nel caso in cui sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 41
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 42.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 42
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in seduta segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione dell'argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al comma precedente, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solo i componenti del Consiglio comunale ed il segretario comunale.

Art. 43

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta ed i capi gruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati tutti gli esterni che si ritiene opportuno.

3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 44

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

Art. 45

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco sentiti i capi gruppo.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al presidente ed al Consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi parla, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti non superiore a 10 minuti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.46
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle formalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il proprio posto dopo aver dichiarato sospesa la seduta. Se, alla ripresa della seduta, i disordini dovessero proseguire, il Presidente, udito il parere del capigruppo, la dichiara definitivamente sospesa. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con i capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art.47
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e

quant'altro dovesse risultare necessario per la continuazione della seduta.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando eventualmente, a disposizione.

Capo V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 48
Comunicazioni-interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a **dieci** minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni possono intervenire, per associarsi o dissentire, tutti i consiglieri che lo desiderano, per un tempo non superiore a **dieci** minuti.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, la stessa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

7. L'interrogazione è, sinteticamente, illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione oppure demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore delegato per materia.

9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Art. 48

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro, vengono trattate contemporaneamente.

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al comma successivo, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura l'interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

13. Trascorsa una ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva adunanza consiliare.

14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta

Art. 49

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal Presidente su richiesta dello stesso Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione palese ed a maggioranza dei votanti, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro i termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale, sempre che risulti compatibile con i pareri e l'attestazione di cui alla legge n. 142/1990.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 50
Discussione-Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa ai voti.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire a nome del gruppo - può intervenire per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o almeno di tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei votanti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente

dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo loro dichiarazione di rinuncia ad intervenire.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dal comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori con le loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente escusivamente se d'accordo tutti i capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art.51

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.52

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza dei votanti.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i consiglieri o il consigliere che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art.53
Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal Presidente, uditi i capi gruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato normalmente, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art.54
La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.18. Se il Presidente non gli concede la parola ed il segretario insiste nel richiederla, decide il Consiglio con votazione palese ed a maggioranza dei votanti.

2. Il segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 55

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale o, sotto sua responsabilità, da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
8. Il verbale delle adunanze consiliari è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal segretario comunale, da tutti i consiglieri presenti ed, eventualmente, dall'impiegato che ne ha curato la materiale stesura.

Art. 56

Verbale-deposito-rettifiche-approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare tutti i consiglieri che ne facciano richiesta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano

l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario comunale.

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

Capo I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.57
La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni attribuitegli ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, esclusivamente per le variazioni di bilancio e per gli storno fondi ad esse assimilati.

4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali da esso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenuti non sono risultati adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche e le integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta comunale può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art.58
Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Sindaco, dal Vice sindaco, dai capi gruppo consiliari e dal segretario

Capo II
LE DELIBERAZIONI

Art. 59
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile degli uffici finanziari, nonché del segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile degli uffici finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è curata dal segretario comunale ed effettuata dai responsabili degli uffici competenti per materia.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e gli stessi potranno essere votati solo se compatibili con i pareri resi sulla originaria proposta dai responsabili dei servizi.

Art. 60
Approvazione - revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica od integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà

dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi atti prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III
LE VOTAZIONI

Art. 61
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 62 e 63.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate, quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto apprezzamenti e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto ai voti nel suo complesso, in forma palese;

Art.61

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni su eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti ai voti, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.62

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere o dal segretario comunale, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o l'astensione.

Art.63

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quintio dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come segue.

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Quando, la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze, rispettando le designazioni formalmente annunciate dai capi gruppo.

4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono avvenute con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 65
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio

comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, radoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la possibilità di rinnovare il voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di valutazioni e votazione nella stessa adunanza. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.66

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art.67

Trasmissione al CoReCo

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge, ai sensi del comma 1° dell'art.22 della legge regionale 5 agosto 1992, n.13, devono

essere trasmesse all'organo regionale di controllo entro quindici giorni dalla loro adozione.

PARTE V
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI -
REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 68
Procedura per l'elezione

1. L'elezione del Sindaco e della giunta comunale è regolata dagli articoli 34 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto.

2. L'elezione è effettuata dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.

3. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

4. L'elezione deve, comunque, avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data nella quale si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, corrispondente a quella della loro registrazione nel protocollo generale del Comune.

5. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente:

- la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore,

- le linee programmatiche dell'attività che la Giunta comunale, se eletta, si propone di realizzare, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese, presentando ed illustrando il documento programmatico, dal candidato alla carica di Sindaco.

6. L'elezione avviene con l'approvazione del documento programmatico di cui al precedente comma, effettuata a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine, se necessario, vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni di cui al quarto comma.

7. Il documento programmatico deve essere inviato dai consiglieri proponenti al segretario comunale che provvede a trasmettere copia al consigliere anziano ed a depositarlo a disposizione degli altri consiglieri comunali nelle forme e nei termini stabiliti per gli atti delle adunanze ordinarie.

8. Il documento programmatico viene votato unitariamente, non essendo per lo stesso ammesse votazioni per divisione o per parti.

9. La deliberazione con la quale si approva il documento programmatico e di nomina del Sindaco e della Giunta comunale diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga annullamento per vizio di

legittimità. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.

Art.69

Dimissioni e decadenza della Giunta

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta comunale.

2. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

3. Alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta comunale si procede con le norme e nei termini di cui all'art.34 della legge 8 giugno 1990, n.142 e con le modalità di cui al precedente art.73.

Art.70

La mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

3. La mozione deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta comunale.

4. La mozione è inviata dai consiglieri proponenti al Sindaco ed al segretario comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni da quello della presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta proposti e la contestuale cessazione dalla carica di quelli precedentemente eletti.

7. Si applicano, con riferimento alla mozione di sfiducia costruttiva in luogo del documento programmatico, le disposizioni previste dai commi 2,8,9 del precedente art.68.

Art. 71

Dimissioni e cessazioni dalla carica - sostituzione

1. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta comunale dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, il Consiglio comunale provvede, nella prima seduta utile successiva all'acquisizione delle dimissioni o alla cessazione dell'ufficio per altra causa, alla nomina dei nuovi titolari, su proposta del Sindaco.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore debbono essere presentate per iscritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate ed è esclusa qualsiasi possibilità di valutazione sulle stesse.

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile del Consiglio, dà lettura allo stesso della lettera di dimissioni presentata o del documento dal quale risulti la cessazione dalla carica per altra causa. In caso di dimissioni è consentito al Presidente ed a ciascuno dei consiglieri che ne faccia richiesta di esprimere indirizzi di saluto all'assessore cessato dalla carica.

4. Il Consiglio provvede alla nomina del nuovo assessore, su proposta del Sindaco nella quale si designa alla carica un consigliere. Il Sindaco illustra la sua proposta e sulla stessa possono parlare tutti i consiglieri che ne facciano richiesta, ognuno nel limite di cinque minuti, ed il Presidente, a conclusione, con lo stesso limite di tempo. Conclusa la discussione il Presidente sottopone al Consiglio la proposta presentata, che viene votata in forma palese ed approvata con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 72

Revoca - sostituzione

1. La proposta di revoca di singoli componenti della Giunta comunale è formulata dal Sindaco ed è dallo stesso iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, insieme con la proposta di sostituzione.

2. La proposta di revoca e contestuale sostituzione, formulata per iscritto, completa del nominativo proposto, è depositata a disposizione di tutti i consiglieri nei termini stabiliti per le adunanze ordinarie del Consiglio.

3. Il Sindaco presenta la proposta di revoca e di sostituzione al Consiglio. Alla eventuale discussione prendono parte tutti i consiglieri che ne fanno richiesta e, a conclusione, il Presidente, ciascuno per non più di cinque minuti. Conclusa la discussione il Presidente pone ai voti la proposta di revoca e quella di sostituzione. La deliberazione è adottata in forma palese ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Capo III

NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 73

Competenza del Consiglio - Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina od alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente mandato.

3. Quando il Consiglio non delibera le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza utile.

4. Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi.-

Art. 74

Nomina e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo quanto stabilito dal precedente art. 29.

2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissione o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale sarà approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni eventualmente adottate da questo Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 76

Diffusione

1. Copia del presente è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

2. Copie del presente regolamento devono essere sempre disponibili per tutti i consiglieri durante le riunioni consiliari.

3. Copia del presente regolamento sarà trasmessa a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano ai lavori consiliari.